

ministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2185.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1916.

Determinazione delle caratteristiche della nuova moneta di argento da L. 20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;
Veduto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare ed emettere le monete di argento da L. 20 istituite col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148.

Art. 2.

Le caratteristiche delle nuove monete sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale — Lire	Diametro — mm.	Titolo millesimi		Peso			Contorno
			Legale	Tolleranza in più o in meno	Legale — gr.	Tolleranza in più o in meno millesimi	Tolleranza per consumo di circolazione millesimi	
Argento.	20	35,5	800	3	15	5	50	Godronato

La moneta porta:

nel diritto: la Effigie Nostra a collo nudo, rivolta a destra, e circolarmente la leggenda in carattere lapidario romano « Vittorio Emanuele. III. Re. » entro cornice costituita da perline;

nel rovescio: un giovane nudo che, in piedi, simboleggiante la nuova generazione fascista, colla destra impugna il Fascio Littorio e colla sinistra saluta romanamente la Grande Madre Italia, seduta tenendo nella mano destra una fiaccola e poggiando il braccio sinistro sullo scudo Sabauda. In alto trasversalmente, « Italia »; a sinistra, l'anno dell'Era Fascista; a destra, il millesimo di coniazione e sotto « R. » (Roma). Nell'esergo, al centro, L. 20; a destra, in alto, « G. Romagnoli » (autore del modello) e sotto « A.

Motti inc. » (incisore capo della Regia zecca), tutto entro cornice costituita da perline.

Art. 3.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alla descrizione tecnica di cui all'art. 2 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte eseguite in conformità della anzidetta descrizione tecnica saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Le monete da L. 20 avranno corso legale in tutto il Regno e nelle Colonie a partire dal 28 ottobre 1927 con potere liberatorio fino a L. 1000.

Art. 5.

I decreti sulla emissibilità delle fabbricazioni costituite da questa moneta saranno emessi dal Ministro per le finanze colle modalità da fissarsi con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 99. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2186.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1896.

Norme integrative di quelle contenute nel regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;

Visto il regolamento della Milizia predetta, approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le mancanze disciplinari commesse da funzionari tecnici e da agenti del Real Corpo delle foreste, prima del loro passaggio nella Milizia nazionale forestale, saranno giudicate dagli organi e con la procedura stabiliti dal regolamento,